

Allegato n° 2

Cauzione

Art. 1 Principio

- 1.1 A garanzia dei contributi professionali e per le spese di esecuzione e dei diritti della Commissione Paritetica Professionale Regionale e Centrale, derivanti dal contratto collettivo di lavoro per le professioni di piastrellista e fumista (CPPR e CPPC), ogni datore di lavoro che effettui dei lavori nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro per le professioni di piastrellista e fumista, deve versare alla CPPR una cauzione dell'importo massimo 10'000 franchi o un importo equivalente in Euro.
- 1.2 La cauzione può essere corrisposta in contanti o attraverso garanzia irrevocabile di una delle banche assoggettate alla FINMA o di una compagnia assicurativa assoggettata alla FINMA. Con la banca o la compagnia assicurativa si devono disciplinare i diritti d'acquisto a favore della CPPR e stabilirne la causale. La cauzione versata in denaro contante viene depositata dalla CPPR su un conto vincolato e tassata al tasso d'interesse applicato a questa tipologia di conti. Gli interessi rimangono depositati sul conto e vengono corrisposti solo dopo lo svincolo della cauzione e la detrazione dei costi amministrativi.

Art. 2 Importo della cauzione

Quando la somma d'appalto è inferiore a 2'000 franchi (retribuzione secondo il contratto d'appalto), i datori di lavoro sono liberati dall'obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l'anno civile. Per una somma d'appalto fra 2'000 franchi e 20'000 franchi in un anno civile la cauzione ammonta a 5'000 franchi. Quando la somma d'appalto in un anno civile supera i 20'000 franchi, la cauzione completa di 10'000 franchi deve essere versata. Nel caso in cui la somma d'appalto sia inferiore a 2'000 franchi, l'azienda deve presentare il contratto d'appalto alla CPPC.

Importo d'appalto a partire da	Importo d'appalto fino a	Importo cauzione
	CHF 2'000.00	Nessun obbligo di cauzione
CHF 2'000.00	CHF 20'000.00	CHF 5'000.00
CHF 20'000.00		CHF 10'000.00

Art. 3 Messa in conto

Sul territorio della Confederazione la cauzione è dovuta solo una volta. Tutte le pretese di cauzione derivanti da altri contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale devono essere messe in conto. La prova per il versamento avvenuto di una cauzione spetta al datore di lavoro che deve presentarla in forma scritta.

Art. 4 Utilizzazione della cauzione

La cauzione sarà usata nell'ordine seguente per soddisfare alle richieste giustificate della CPPR e della CPPC:

1. Per pagare le multe convenzionali, le spese di controllo e di procedura;
2. Per pagare il contributo per i costi professionali e di esecuzione ai sensi dell'art. 10 CCNL.

Art. 5 Accesso alla cauzione

- 5.1. Ove la CPPC stabilisca l'inadempienza del datore di lavoro alle disposizioni, in virtù delle quali, ai sensi dell'art. 1.1 dell'Allegato 1, la cauzione serve come garanzia, essa gli comunica l'importo del pagamento da corrispondere alla CPPC stessa e la relativa motivazione, concedendo un periodo di 10 giorni per la presa di posizione. Alla scadenza di tale periodo di tempo, la CPPC comunica la propria decisione al datore di lavoro e può beneficiare della cauzione.
- 5.2. Quando le condizioni ai sensi dell'art. 5.1 CCNL sono soddisfatte, la CPPC è senz'altro autorizzata a chiedere presso l'istituto competente (banca/assicurazione) il versamento proporzionale o completo della cauzione (in dipendenza dell'ammontare della multa convenzionale oltre alle spese di controllo e di procedura e/o l'ammontare del contributo per i costi di esecuzione dovuto) o di chiedere l'accreditamento corrispondente dalla cauzione in contanti.

- 5.3. Dopo aver imputato la cauzione, la CPPC informa il datore di lavoro entro 10 giorni per iscritto sul momento dell'imputazione e sulla somma imputata. Contemporaneamente essa spiega con un rapporto scritto all'attenzione del datore di lavoro i motivi dell'imputazione e la composizione della somma imputata.
- 5.4. Nel caso dell'imputazione della cauzione, la CPPC deve segnalare al datore di lavoro per iscritto la possibilità di intentare causa presso il tribunale competente alla sede della CPPC. Sarà applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Art. 6 Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto

Entro 30 giorni o prima di iniziare un nuovo lavoro nel campo d'applicazione geografico dichiarato d'obbligatorietà generale, il datore di lavoro deve riportare la somma della cauzione nuovamente a suo valore iniziale.

Art. 7 Liberazione della cauzione

I datori di lavoro che hanno versato una cauzione, ne possono chiedere la liberazione presso la CPPC nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:

- a) il datore di lavoro attivo nel campo d'applicazione geografico del CCNL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo delle piastrelle e della fumisteria;
- b) le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d'applicazione geografico del CCNL dichiarato di obbligatorietà generale al più presto 6 mesi dopo il compimento del contratto d'appalto.
Nei casi menzionati sopra, tutte le condizioni seguenti devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo:
 - a) Le pretese legate al CCNL come le multe convenzionali, i costi di controllo e di procedura nonché i costi di esecuzione sono pagati regolarmente e
 - b) la CPPR e/o la CPPC non hanno constatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCNL e tutti i procedimenti di controllo sono terminati.

Art. 8 Gestione della cauzione

La CPPC può delegare la gestione della cauzione parzialmente o in totale.

Art. 9 Foro giuridico

Nel caso di lite sono competenti i tribunali alla sede della CPPC a 6252 Dagmersellen. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.